



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 104

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa della Consigliera Cestari

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 2018, N. 21
“INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LA
DIFFUSIONE DEI DIRITTI UMANI NONCHÉ LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 19 ottobre 2021.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 2018, N. 21
“INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LA
DIFFUSIONE DEI DIRITTI UMANI NONCHÉ LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE”**

Relazione:

Con la presente proposta di legge si apportano alcune modifiche alla legge regionale n.21 del 2018. In particolare, si prevede che fra i componenti del tavolo concertativo, istituito ai sensi dell'articolo 5, sia assicurata la partecipazione di due Consiglieri regionali espressione del Consiglio regionale, in quanto nominati dallo stesso e rappresentativi della maggioranza e della minoranza. Infatti, se è pur vero che attraverso la presentazione da parte della Giunta regionale di una relazione annuale al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge, sui risultati ottenuti rispetto agli obiettivi definiti nel Piano degli interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile, è consentito l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo del Consiglio regionale attribuitegli dagli articoli 23 e 33 dello Statuto del Veneto ed all'articolo 52 del Regolamento del Consiglio, è anche vero che appare quanto mai opportuno riconoscere al Consiglio regionale, attraverso propri rappresentanti, un ruolo attivo nell'attuazione della legge. Infatti, il tavolo tecnico, composto da soggetti di comprovata esperienza nelle materie della legge, che in un'ottica di semplificazione ha sostituito i precedenti comitati - Comitato per la cooperazione allo sviluppo e il Comitato per i diritti umani e la cultura di pace - ha un ruolo di fondamentale importanza nell'attuazione delle politiche in questo settore e in questa materia tanto delicati: le funzioni e i compiti dello stesso di carattere consultivo attengono, infatti, all'espressione del parere sul piano di attuazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile e allo svolgimento di una attività di consulenza nei confronti degli organi regionali su queste tematiche. Con l'occasione si è ritenuto di proporre, altresì, alcune modifiche di carattere più tecnico come quella di adeguare la durata del piano regionale a quello nazionale, prevedendo quindi una cadenza triennale e non annuale per la sua approvazione, atteso che si tratta di un piano di attuazione di quanto previsto e programmato a livello statale, per l'appunto ogni tre anni, ai sensi della legge n. 125 del 2014, normativa statale di principio concernente la “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”. Inoltre, in un'ottica di semplificazione ma anche al fine di velocizzare la procedura di approvazione del piano degli interventi, come peraltro previsto in molte altre leggi regionali, si propone di individuare un termine, trenta giorni, per l'espressione del parere della competente commissione consiliare sul predetto piano.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 2018, N. 21
“INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LA
DIFFUSIONE DEI DIRITTI UMANI NONCHÉ LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE”**

Art. 1 - Modifiche agli articoli 3, 4 e 6 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”.

1. All’articolo 3 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica è soppressa la parola: “*annuale*”;
- b) nel comma 1 le parole: “*Con cadenza annuale e*” sono soppresse, e dopo le parole: “*sentito il parere della competente commissione consiliare*” sono aggiunte le parole: “*che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali può prescindere dal parere*”;
- c) nei commi 1 e 2 la parola: “*annuale*” è sostituita con la parola: “*triennale*”.

2. Agli articoli 4 e 6 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21, la parola: “*annuale*” è sostituita con la parola: “*triennale*”.

Art. 2 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”.

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21, è aggiunta la seguente:

“a bis) due consiglieri regionali, nominati dal Consiglio regionale su indicazione della competente commissione consiliare, di cui uno espressione della minoranza consiliare;”.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifiche agli articoli 3, 4 e 6 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”.....	3
Art. 2 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”.....	3
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.....	3
Art. 4 - Entrata in vigore.....	3